

dall'altro. Orbene, da un'analisi delle disposizioni trasmesse dalle autorità di Bruxelles, risulterebbe che tali disposizioni riguarderebbero soltanto il procedimento di concessione dei permessi di costruzione o di lottizzazione, che è necessariamente una tappa successiva all'elaborazione della politica di destinazione o utilizzazione dei suoli. Pertanto, le misure regionali sarebbero incomplete in quanto non verterebbero sull'insieme del procedimento di definizione e di attuazione di tale politica.

⁽¹⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-38/10)

(2010/C 80/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo SEE per aver adottato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, quali gli artt. 76 A, 76 B e 76 C del Código português do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (codice portoghese dell'imposta sulle persone giuridiche; in prosieguo: il CIRC), ai sensi dei quali, in caso di trasferimento della sede e della direzione effettiva di un'impresa portoghese in un altro Stato membro o di cessazione delle attività in Portogallo di un'impresa stabile o di trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro:

— la base imponibile dell'esercizio in cui si verifica tale fatto include tutte le plusvalenze non realizzate relative

al patrimonio in questione, mentre le plusvalenze non realizzate derivanti da transazioni esclusivamente nazionali non sono incluse nella base imponibile;

— i soci di una società che trasferisce all'esterno del territorio portoghese la sua sede e la direzione effettiva sono assoggettati a una tassazione basata sulla differenza tra il valore del patrimonio liquido della società (calcolato alla data del trasferimento e a prezzi di mercato) e il prezzo di acquisto delle rispettive quote sociali.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che i citati articoli del CIRC possono rappresentare un ostacolo alla libertà di stabilimento, sancita dall'art. 49 TFUE.

Conformemente alle suddetta normativa portoghese le plusvalenze non realizzate sono tassate solo quando una società trasferisce la propria sede e direzione effettiva al di fuori del territorio portoghese o quando trasferisce singoli elementi patrimoniali a un'impresa stabile che ha sede un altro Stato membro, mentre gli analoghi trasferimenti di sede in territorio portoghese o di patrimonio da una sede centrale a una controllata nello stesso Stato membro non implicano nessuna immediata conseguenza fiscale.

La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da una persona, che, in quanto contribuente residente, sia assoggettata a imposizione per il suo reddito universale. Tuttavia, la Commissione considera che la normativa portoghese deve applicare la stessa regola e che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell'attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell'ammortamento — sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali vengano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano.

La Commissione ritiene che le società debbano avere il diritto di trasferire la propria sede o il patrimonio individuale in un altro Stato membro senza doversi assoggettare a procedimenti troppo complessi o onerosi, non essendoci giustificazione secondo la Commissione, per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento dal trasferimento della sede e della direzione effettiva di una società portoghese in un altro Stato membro o di cessazione dell'attività dell'impresa stabile nel territorio portoghese o trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili.

La necessità di assicurare la speciale tutela dei diritti di determinati interessi, segnatamente quelli dei creditori, degli azionisti di minoranza e delle autorità tributarie, deve essere garantita ma conformemente al principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia.

In tale contesto, la Repubblica portoghese potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l'immediata esigibilità dell'imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Quanto allo scopo di garantire un controllo fiscale efficace e combattere l'evasione fiscale, che è legittimo, si potrebbe ricorrere a metodi meno restrittivi, utilizzando i meccanismi previsti nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE⁽¹⁾, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, o nella direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE⁽²⁾, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

La Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, garantire l'efficacia del sistema tributario. Di conseguenza, la Commissione considera che la normativa portoghese deve osservare la stessa regola sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali siano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano: l'imposta deve essere recuperata solo dopo aver realizzato l'aumento del valore del patrimonio.

⁽¹⁾ GU L 336, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 150, pag. 28.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-41/10)

(2010/C 80/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno del Belgio, avendo trasposto in maniera inesatta e incompleta le direttive 73/239/CEE⁽¹⁾ e 92/49/CEE⁽²⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della prima direttiva 73/239/CEE, nonché degli artt. 20, 21 e 22 della terza direttiva 92/49/CEE.

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che le attività degli enti mutualistici belgi nell'ambito dell'assicurazione malattia integrativa che non fanno parte del regime legale di previdenza sociale non sono conformi alla prima e alla terza direttiva assicurazione non vita. Nei limiti in cui, infatti, gli enti mutualistici, sul mercato dell'assicurazione malattia integrativa, sono diretti concorrenti delle compagnie assicurative, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso regime giuridico di queste ultime. La ricorrente, al riguardo, contesta l'affermazione del convenuto, secondo la quale i servizi di assicurazione malattia integrativa offerti dagli enti mutualistici rientrerebbero nell'eccezione prevista dall'art. 2, n. 1, lett. d), della prima direttiva, e sostiene che la copertura assicurativa integrativa non può essere assimilata alle «assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale».

La Commissione, in primo luogo, rileva che la disposizione dell'art. 6 della prima direttiva esige che l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sia soggetto ad una previa autorizzazione ufficiale richiesta presso le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha stabilito la sua sede sociale. Orbene, gli enti mutualistici belgi, riguardo alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, non sarebbero autorizzati conformemente a detta disposizione.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della prima direttiva, in quanto gli enti mutualistici non rientrano tra le forme giuridiche legali richieste per le compagnie assicurative in Belgio. Inoltre, gli enti mutualistici sarebbero autorizzati a svolgere un'ampia gamma di attività senza alcun rapporto diretto con le loro attività assicurative, mentre l'art. 8, n. 1, lett. b) enuncia che l'impresa deve limitare il suo oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. La legislazione belga, del pari, porrebbe dei problemi riguardo all'art. 8, n. 1, lett. c), in quanto esso prevede che l'impresa debba presentare un programma d'attività conforme all'art. 9 della direttiva. Orbene, nessun programma del genere sarebbe stato presentato dagli enti mutualistici relativamente alle loro attività di assicurazione malattia integrativa. Infine, gli enti mutualistici belgi non avrebbero l'obbligo di possedere il fondo di garanzia minimo, contrariamente al requisito di cui all'art. 8, n. 1, lett. d), della prima direttiva.